IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

C O P I A
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 31 DEL 02.05.2016

OGGETTO:

SENTENZA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE N.831/2015 . GIUDIZIO CIVILE
COMUNE DI SCILLATO – DI STEFANO GIUSEPPE + ANAS S.P.A. APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO BONARIO.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno DUE del Mese di MAGGIO alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. FRISA GIUSEPPE nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
FRISA GIUSEPPE	SINDACO	X	
PATA GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
MACAIONE PIETRO	ASSESSORE		X
TERRANOVA GANDOLFO	ASSESSORE	X	
LA RUSSA ROSANNA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che in data 13.12.2011 è stato notificato al Comune di Scillato un atto di citazione, per chiamata in causa di terzi ex art.106 c.p.c., con il quale ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Gian Claudio Picardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Lo Pinto, ha citato il Comune di Scillato innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sez. distaccata di Cefalù - nell'udienza del 4 Maggio 2012 per nel sinistro occorso al Sig. Di Stefano Giuseppe che ha citato l'ANAS per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza di un incidente verificatosi in data 26.06.2010 in una strada di contrada Torrimbene ubicata in questo Comune;

Che il Comune chiamato in causa, per tutte le motivazioni descritte nell'atto di citazione medesima, al fine di provvedere alla difesa della propria posizione di estraneità ai fatti contestati, ha inteso costituirsi in giudizio;

Che, quindi, con deliberazione n. 31 del 14.03.2012, immediatamente esecutiva, la G. M. ha conferito incarico all'Avv. Guggino Antonello dello Studio Legale Chiaramonte, con sede in Termini Imerese, per la difesa delle ragioni del Comune nel giudizio di che trattasi;

Che da detta sentenza scaturisce un debito fuori bilancio di € 68.019,33 a carico del Comune, così come appresso determinato:

a) € 4.480,93, calcolati in sentenza, da corrispondere al Sig. Di Stefano Giuseppe a titolo di interessi legali ;

b) € 64,51 da riconoscere a favore del Sig. Di Stefano Giuseppe quali interessi legali sulla somma di € 54.754,973 (riconosciuta in sentenza a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale)

Detta somma è stata calcolata dalla data di pronuncia sino al soddisfo che si presume alla data del 30 Ottobre 2015

c) pagamento nei confronti di Di Stefano Giuseppe delle spese di giudizio che liquida nella somma pari ad **€ 2.976,20**, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore costituito

complessivi € 4.342,64;

d) pagamento del Sig. Di Stefano Giuseppe per la metà ed il Comune di Scillato, per l'altra metà al pagamento nei confronti di ANAS S.p.a., delle spese del giudizio che liquida nella somma pari ad **€ 2.976,20, oltre al 15% IVA e c.p.a. come per legge**

complessivi € 2.171,34

e)spese per consulenza tecnica d'ufficio e condanna per la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate

(nota del CTU assunta agli atti del Comune al prot. n. 4006 del 30.09.2015)

€ 427,94

f) importo per la tassazione dell'atto giudiziario **complessivi € 1.777,00**

g) **€ 54.754,973 somma riconosciuta in sentenza a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale da corrispondere al Sig. Di Stefano ;**

Che l'importo da corrispondere al Sig. Di Stefano ammonta ad **€ 59.728,35**,(€ **54.754,97** a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuta al Sig. Di Stefano, ***€ 4.480,***93 in conto interessi legali calcolati in sentenza sulla sorte capitale **€ 427,94** per spese di consulenza tecnica (CTU) a carico della parte soccombente, **€ 64,51** in conto interessi maturati fino alla data del 30.10.2015)

DATO ATTO CHE la superiore somma di € 68.019,33 rientra tra i debiti per i quali si può applicare la normativa prevista per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la quale in particolare prevede, all'art 194 del TUEL, che "*Con deliberazione Consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilità dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) *sentenze esecutive;*
b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni...;*
c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."*

CONSIDERATO CHE:

Il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica del codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c. che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per se esecutiva, ancorché provvisoriamente;

La sentenza di che trattasi rientra fra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282 definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendo la legittimità del debito fuori bilancio;

Nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo, in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera 2/2005 del 23.02.2005)

l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, fra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

ATTESO CHE alla predetta sentenza di condanna questa Amministrazione ha proposto appello presso la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, RGA 2213/2015, con incarico all'Avv.to Claudio Trovato, con Studio in Palermo, Via delle Alpi n. 52 (atto di G. M. n. 66 del 07.10.2015, esecutivo ai sensi di legge);

PRESO ATTO CHE gli Uffici competenti, con proposta per il consiglio comunale del 07.10.2015, hanno depositato in segreteria, la dichiarazione del debito fuori bilancio per il relativo riconoscimento per un ammontare corrispondente alla somma sopra richiamata di € 68.019,33, con calcolo di interessi fino alla data del 30 ottobre 2015;

VERIFICATO CHE non ricorrevano le condizioni per poter procedere entro il 2015 alla liquidazione totale di quanto intimato in sentenza, attese le grandi difficoltà economiche in cui versa l'Ente a seguito dell'ulteriore riduzione dei contributi sia dello Stato che della Regione; difficoltà delle quali la sentenza di condanna più volte richiamata, per il suo ammontare assume ruolo determinate, se non diluito nel triennale;

CHE per tali ragioni sono stati attivati , contatti, prima informali e poi formali, con il legale della controparte, Avv.to Salvatore Barrale, con studio in Palermo, per il tramite dell'Avv.to Claudio Trovato, incaricato dall'Amministrazione per proporre il ricorso avverso alla sentenza di primo grado, al fine di verificare le condizioni per una dilazione del pagamento della somma riconosciuta in sentenza di primo grado da corrispondere al Sig. Di Stefano ammontante € 59.728,35;

VISTA la nota dell'Amministrazione comunale, a firma del Sindaco, prot. n. 4717 del 18.11.2015, indirizzata all'Avv.to Trovato, con la quale, preso atto della disponibilità della controparte (Avv.to Barrale per il sig. Di Stefano) confermava la volontà dell'Amministrazione di dilazionare il pagamento nel triennio 2015/2017,

VISTA la nota dell'Avv.to Claudio Trovato, indirizzata all'Avv.to Salvatore Barrale, datata 19.11.2015, con la quale si formalizzava alla parte la proposta di dilazione del debito per come sopra riportato;

PRESO ATTO della nota di riscontro dell'Avv.to Salvatore Barrale, del 24.11.2015, con la quale è stata assentita la proposta di dilazione del debito nei termini in cui la stessa è stata proposta;

VISTA la delibera di G. M. n. 78 del 14.12.2015, con la quale è stato approvato lo schema di accordo per la dilazione del pagamento delle somme previste in sentenza n. 831 del 05.08.2015 Rep. n. 1008/2015, del giudizio civile, Comune di Scillato – Di Stefano Giuseppe + Anas Spa – ed è stato, contestualmente, autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo",;

PRESO ATTO CHE la rateizzazione della somma dovuta al sig. Di Stefano di € 59.728,35 è stata determinata per come segue:

- € 16.000,00 alla data del 31.12.2015. In detta somma sono da ritenere incluse le spese di giudizio liquidate in sentenza a favore del procuratore costituito, Avv.to Barrale pari a complessivi € 4.342,64);
- € 22.061,32 alla data del 30.06.2016;
- € 26.009,06 alla data del 30.06.2017.

PRESO ATTO che la superiore adesione ha consentito all'Amministrazione di procedere alla chiusura del Bilancio per l'anno 2015 ed a prevedere la programmazione per gli anni 2016 e 2017;

RICORDATO CHE la G. M. con proprio atto, delibera n. 74 del 25.11.2015, dichiarato immediatamente esecutivo, ha approvato lo schema di bilancio per l'anno 2015 ed il pluriennale 2015/2017 e la RPP;

PRESO ATTO che il consiglio comunale con delibera n. 60 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2015 e il pluriennale 2015/2017 e la R. P. P. destinando alla sentenza n. 831/2015 la copertura per come segue:

- anno 2015 per € 28.296,85
- anno 2016 per € 20.000,00
- anno 2017 per € 19.722,48.

PRESO, ALTRESI', ATTO che il consiglio comunale con delibera n. 61 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il debito fuori bilancio di cui sopra per la somma di € 68.019,33;

VISTA la nota dell'Avv.to Barrale del 31.12.2015, prot. n. 5214, con la quale ha trasmesso via pec l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali;

VISTA la delibera di G. M. n. 10 del 09.02.2016, avente ad oggetto "Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 831/2015 – Giudizio civile Comune di Scillato / Di Stefano Giuseppe + Anas Spa – Riesame e rettifica delibera di G. M. n. 78/2015", esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione, tenuto conto dell'errore ostativo contenuto nell'atto in ordine alla previsione di una definizione transattiva del giudizio pendente, ha precisato la propria volontà di convenire la dilazione con esclusione di ulteriori impegni in ordine alla definizione della controversia alle condizioni ivi indicate;

PRESO ATTO che l'Amministrazione ha avviato una ulteriore interlocuzione con le parti in causa nello stesso giudizio di appello, al fine di verificarne la volontà a transigere in via definitiva e novativa la vertenza definita dalla sentenza n. 831/2015 ;

VISTA la nota a firma del Sindaco, prot. n. 432 del 12.02.2016, indirizzata all'Avv.to Claudio Trovato, legale dell'Ente nel giudizio d'appello, con la quale veniva chiesto parere su una eventuale transazione con le controparti nel predetto giudizio;

VISTA la nota di riscontro (prot. n. 567 del 24.02.2016) con la quale il legale incaricato esprimeva parere favorevole, per le ragioni ivi esposte, all'ipotesi di un ulteriore accordo tra il Comune e il Di Stefano tendente a transigere con effetto novativo i rapporti *inter partes*, con risparmio per l'Ente ed il mantenimento della rateizzazione triennale dell'importo transatto.

ATTIVATI quindi, contatti, prima informali e poi formali, tra l'Amministrazione e il legale della controparte in esito ai quali si è ottenuta la disponibilità ad una definizione transattiva dell'intera questione con riduzione di € 6.000,00 dell'importo liquidato in sentenza (indennizzo comunque già ridotto dal Decidente di primo grado nella misura del 30% del complessivo danno patrimoniale e non sofferto dal Di Stefano ed accertato dal CTU, stante il riconosciuto concorso della vittima nella causazione dell'evento) ed il mantenimento della dilazione triennale;

VISTA la nota assunta agli atti del Comune al prot. N. 1445 del 2 Maggio 2016 con la quale il legale di controparte, Avv. Barrale, per conto del sig. Di Stefano, ha dato l'assenso alla transazione nei termini in cui è stata proposta;

TENUTO CONTO, in particolare, della notevole alea del contenzioso giacché concernente la responsabilità della manutenzione e della custodia di una strada, soggetta ai rigorosi dettami in materia di responsabilità oggettiva *ex* art. 2051 del cod.civ.;

ATTESO dunque che è senz'altro interesse dell'Amministrazione transigere la controversia tra le parti mediante la sottoscrizione di una transazione novativa, con conseguente reciproca rinuncia alle domande tutte spiegate nel giudizio di impugnazione;

RILEVATO che, in particolare, l'ipotesi di transazione prevede il mantenimento della dilazione triennale ed un' ulteriore riduzione del debito riconosciuto alla parte in causa come da sentenza n. 831/2015, per un ammontare pari a € 6.000,00;

RITENUTO che l'ipotesi di transazione è conforme al pubblico interesse e consentirà comunque di sottrarre il Comune al rischio di ulteriori aggravi di spesa inerenti all'eventuale esito negativo del giudizio di impugnazione;

RITENUTO, altresì, che sia utile e conveniente per l'Ente procedere ad una soluzione transattiva della vicenda, al fine di non esporre l'Ente ad una possibile soccombenza, con conseguente aggravio di spese ;

DATO atto che così come innanzi detto il Consiglio Comunale ha riconosciuto il debito fuori bilancio pari ad € 68.019,33 e che a seguito del presente provvedimento l'ammontare di tale debito sarà pari ad € 62.019,33;

DATO, altresì, atto che la superiore somma di € 53.728,35 da corrispondere al Sig. Di Stefano, rientra nelle somme destinate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 60/2015;

VISTO l'atto di transazione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare alle condizioni ivi previste che ad ogni buon fine qui si riportano:

- alla data della sottoscrizione dell'accordo per la somma di € 24.348,54;
- alla data del 30.06.2016 per la somma di € 9.657,33;
- alla data del 30.06.2017 per la somma di € 19.722,48.

PROPONE

ALLA G.M.

Di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e per effetto:

Di approvare l'atto di transazione , per il quale la controparte, Sig. Di Stefano Giuseppe, ha dato il proprio consenso attraverso il proprio legale Avv. Barrale, nota prot. 1445 del 2 Maggio 2016;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo;

Di dare atto che alla copertura delle somme si provvederà con le somme assegnate dal consiglio comunale con la deliberazione n. 60/2015

Autorizzare il Responsabile del Servizio a rimodulare l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 314/2015 così come segue:
anno 2016 impegno da assumere € 14.000,00
anno 2017 impegno da assumere € 19.722,48

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta di deliberazione allegata, formulata dal Sig. Sindaco;

ESAMINATO lo schema di transazione allegato alla presente proposta;

Vista la nota dell'Avvocato dell'Ente (prot. n. 567 del 24.02.2016) con la quale il legale ha espresso parere favorevole, per le ragioni ivi esposte, all'ipotesi di un ulteriore accordo tra il Comune e il Di Stefano tendente a transigere con effetto novativo i rapporti *inter partes*, con risparmio per l'Ente ed il mantenimento della rateizzazione triennale dell'importo ;

CONVENUTO che l' accordo risulta utile e conveniente atteso che determina un risparmio per l'Ente di ulteriori € 6.000,00 , mantiene la dilazione triennale e blocca gli interessi al 30 Ottobre 2016;

CHE è conforme al pubblico interesse e consentirà comunque di sottrarre il Comune al rischio di ulteriori aggravi di spesa inerenti all'eventuale esito negativo del giudizio di impugnazione;

VISTA la nota assunta agli atti del Comune al prot. N. 1445 del 2 Maggio 2016 con la quale il legale di controparte, Avv. Barrale, per conto del sig. Di Stefano, ha dato l'assenso alla transazione nei termini in cui è stata proposta;

VISTA la legge 142/90, la L.R. 48/91 di recepimento, nonché la .LR. n.30/2000 di modifica

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle citate leggi

DELIBERA

APPROVARE lo schema di accordo transattivo novativo tra l'Amministrazione comunale di Scillato e il sig. Giuseppe Di Stefano nato a Termini Imprese il 29.04.1987, CF.: DSTGPP87D29L112G, che allegato alla presente sotto la lettera"A" ne forma parte integrante e sostanziale che in sintesi prevede :

per il Sig. Di Stefano la rinuncia alla somma di € 6.000,00 rispetto alla somma di € 59.728,35 liquidata in sentenza come meglio descritta in premessa , la rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa ragione e causa derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 831 pubblicata il 05.08.2015

Per il Sindaco e per il suo tramite l'Amministrazione Comunale ,l'impegno ad abbandonare il ricorso in appello nei confronti del Sig. Di Stefano nel giudizio sopra indicato ed a effettuare la liquidazione di quanto dovuto e definitivamente quantificato in € 53.728,35 sulla base del riparto riportato nello schema di accordo, allegato alla presente deliberazione.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio a rimodulare l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 314/2015 così come segue:

anno 2016 impegno da assumere € 14.000,00

anno 2017 impegno da assumere € 19.722,48

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in modo palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TERRANOVA GANDOLFO	F.to FRISA GIUSEPPE	F.to DR. RUSSO ANTONINO

==========

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Scillato lì _____ **Il Segretario Comunale** _____

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal

al (N. _____ Reg. Pub.).

Scillato lì _____

L'Addetto	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POMIDORO LUIGI	F.to DR. RUSSO ANTONINO

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91,

perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Scillato lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. RUSSO ANTONINO